

Corrispettivo Tariffario Specifico

Premessa

Le seguenti informazioni costituiscono una sintesi non esaustiva, tratta dalla lettura delle norme:

- Testo integrato per la qualità del servizio di distribuzione misura e vendita, noto con la sigla TIQE (Delibera AEEG ARG/elt 198/11 e successive)
- “Criteri applicativi della regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica con tensione nominale superiore a 1kV” (allegato B della Delibera AEEG n.33/08).

Per un approfondimenti dei dettagli si consiglia la lettura della normativa.

Descrizione e calcolo del CTS

Il CTS è una componente tariffaria addebitata ai clienti alimentati in media tensione, che non hanno presentato dichiarazione di adeguatezza del proprio impianto.

Il valore del CTS è pari su base annua a:

- a) 500,00 Euro per gli utenti in media tensione con PD inferiore a 400 kW
- b) $(500+750*[(PD-400)/400]^{0.7})$ Euro per gli utenti in media tensione con PD (potenza disponibile) superiore a 400 kW e inferiore uguale a 3.000 kW
- c) 3.280,36 Euro per gli utenti in media tensione con PD superiore a 3.000 kW

dove PD è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell’anno a cui il calcolo del CTS si riferisce.

Quindi, nel caso specifico d’un cliente alimentato in media tensione, che non abbia presentato la dichiarazione di adeguatezza, con PD pari a 1.000 kW ed un allacciato alla rete di distribuzione per 365 giorni, la componente addebitata sarà:

$$CTS = (500+750*[(1.000-400)/400]^{0.7}) = 1.496,15 \text{ Euro}$$

Criterio di fatturazione del CTS

La componente viene fatturata con il criterio pro die. La corresponsione viene sospesa al momento dell’invio all’impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza.

Descrizione e calcolo del CTS maggiorato

Il cliente in media tensione che ha richiesto la connessione prima del 16 novembre 2006 e non ha inviato la dichiarazione di adeguatezza paga il CTS_M in sostituzione del CTS nel caso in cui il cliente:

- con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 50 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare;
- con potenza disponibile superiore a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 100 kW complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell'anno solare;
- richieda, a partire dal 1° settembre 2008, un qualunque aumento di potenza disponibile che determini il superamento dei 400 kW;
- richieda il subentro rispetto a una preesistente utenza con durata inferiore ad un anno e, contemporaneamente, aumenti di potenza secondo le soglie suddette;
- si verifichi il mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili ai sensi della norma CEI 0-16 a seguito di controlli effettuati dall'impresa distributrice sia nel caso in cui la dichiarazione di adeguatezza sia già stata inviata (in tal caso viene revocata) sia nel caso in cui la dichiarazione non sia stata inviata perché la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza).

Il CTS maggiorato è determinato secondo la formula:

$$CTS_M = CTS \cdot (1+n)$$

ove:

n è il numero intero di anni contati a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di adeguamento non adempiuto, con un valore massimo pari a 3.

Il pagamento del CTS_M è sostitutivo del corrispettivo CTS ed avviene con le stesse modalità